



ORDINANZA N. 62 del 24-05-2026

Oggetto: Integrazione all'ordinanza sindacale n. 50 del 02.05.2026 - disciplina del transito veicolare e pedonale sulla strada di accesso alla Val Nambrone.

Il Sindaco

Richiamata la precedente ordinanza n. 50 del 02.05.2026 con cui veniva istituita opportuna disciplina del transito veicolare e pedonale sulla strada di accesso alla Val Nambrone durante gli interventi programmati di manutenzione straordinaria della via.

Preso atto delle limitazioni disposte con il sopracitato provvedimento relative ai periodi di chiusura totale della strada.

Ritenuto opportuno, considerato che i lavori verranno sospesi dalle 18:00 del giorno 29.05.2026 e non riprenderanno fino alle ore 08:00 del giorno 03.06.2026, modificare tali limitazioni consentendo il libero transito anche nella giornata del 01.06.2026.

Atteso che nel periodo sopra indicato la strada sarà libera da ostacoli e impedimenti consentendo di fatto il normale e regolare transito veicolare e pedonale.

Ritenuto pertanto necessario adottare il presente provvedimento ad integrazione della precedente ordinanza n. 50 del 02.05.2026.

Visto l'art. 6 del D.Lgs 30-04-1992 n. 285.

Sentito il parere del Comando Corpo Polizia Locale.

Ordina

per quanto esposto in premessa ad integrazione della precedente ordinanza n. 50 del 02.05.2026, il ripristino del libero transito veicolare e pedonale sulla via di accesso alla Val Nambrone anche per la giornata del 01.06.2026.

Durante i periodi di riapertura della strada all'esecutore dei lavori è fatto obbligo di:

- ripristinare la regolare viabilità garantendo il transito in sicurezza;
- delimitare le aree interessate dai lavori con idonea recinzione assicurando la pulizia della strada;

- provvedere alla posa dei dispositivi luminosi per le ore serali e notturne e adottare tutte le cautele al fine di evitare incidenti;

“Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell’Albo Pretorio, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034”.

CG/mm

Copia della presente sarà inviata:

- all’Ente Parco Naturale Adamello Brenta;
- agli agenti di cui all’art.12 D.L.vo n.285/92;
- all’Ufficio Tecnico Comunale di Pinzolo;
- ai gestori dei rifugi Nambrone – Cornisello – Segantini;
- alla Stazione Forestale di Pinzolo;
- ai Comuni di Giustino e Carisolo;
- al Servizio di Custodia Forestale del Comune di Pinzolo;
- a A.P.T Madonna di Campiglio S.P.A;
- alla Giunta Comunale;
- all’Associazione Pescatori Alto Sarca;
- all’Associazione Cacciatori;
- all’Associazione Guide Alpine di Pinzolo e M. di Campiglio;
- alla società malghe ed Allevamento Bovini Pinzolo.

IL Sindaco

CEREGHINI MICHELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa